



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI
INTEGRATIVI: INGRESSO ANTICIPATO (PRESCUOLA) E USCITA POSTICIPATA
(DOPOSCUOLA) PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI" DI BAGNOLO IN PIANO**

ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

CPV: 80410000-1 CIG: 6729090CB9

INDICE

ART. 1.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2.	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 3.	FINALITA' DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI –
ART. 4.	DESTINATARI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
ART. 5.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
ART. 6.	OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO
ART. 7.	CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 8.	OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE
ART. 9.	MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI
ART. 10.	TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI
ART. 11.	MONTE ORE ANNUALE INDICATIVO
ART. 12.	VALORE DELLA CONCESSIONE
ART. 13.	CANONE ANNUALE – IMPORTO A BASE D'ASTA
ART. 14.	RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI
ART. 15.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 16.	PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 17.	CONTROLLI
ART. 18.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19.	APPLICAZIONI PENALI
ART. 20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 21.	RECESSO
ART. 22.	CESSIONE E SUBAPPALTO
ART. 23.	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24.	GARANZIE
ART. 25.	CONTROVERSIE
ART. 26.	SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 27.	RINVIO A NORME VIGENTI
ART. 28.	ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi scolastici integrativi da espletarsi a patti, termini e condizioni di seguito specificati:

1) servizio di Prescuola (ingresso anticipato)

- ✓ presso la Scuola Statale dell'Infanzia "Dandelion" sita in Via Quasimodo n. 1 (facente parte dell'Istituto Comprensivo E. Comparoni), destinato agli alunni della stessa Scuola dell'Infanzia, da attivarsi solo in presenza di un numero minimo di 18 richieste;
- ✓ presso la Scuola Primaria "G. Pascoli" sita in Via Gonzaga n.3/5. (facente parte dell'Istituto Comprensivo "E. Comparoni) destinato agli alunni della stessa Scuola Primaria, da attivarsi solo in presenza di un numero minimo di 30 richieste;

2) servizio di Doposcuola (uscita posticipata)

- ✓ presso la Scuola dell'Infanzia "Dandelion" sita in Via Quasimodo n. 1 (facente parte dell'Istituto Comprensivo E. Comparoni), destinato agli alunni della stessa Scuola dell'Infanzia, da attivarsi solo con un minimo di 15 richieste;
- ✓ presso la Scuola Primaria "G. Pascoli" sita in Via Gonzaga n. 3/5 (facente parte dell'Istituto Comprensivo E. Comparoni), destinato agli alunni della stessa Scuola Primaria, con frequenza a Tempo Pieno, da attivarsi solo con un minimo di 15 richieste.

Per detti servizi non è previsto alcun compenso da parte del Comune di Bagnolo in Piano al concessionario, in ragione del fatto che lo stesso riscuote le quote di partecipazione degli iscritti, così come previsto all'Art. 10 del presente Capitolato.

Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione amministrativa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di quattro anni scolastici: 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.

Per ciascun anno scolastico detti servizi verranno attivati secondo il calendario scolastico:

- ✓ il servizio di Prescuola: dal secondo all'ultimo giorno di lezione;
- ✓ il servizio di Doposcuola: dal primo lunedì successivo all'inizio del regolare svolgimento delle lezioni nei diversi ordini di scuola e fino all'ultimo giorno di lezione.

La concessione scadrà il 30/06/2020 e decorre dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire, per motivate esigenze, in pendenza della stipula del contratto, a seguito della esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.

ART. 3 – FINALITA' DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

La presente concessione è finalizzata all'organizzazione e alla gestione, presso la Scuola dell'Infanzia Statale "Dandelion" e presso la Scuola Primaria, dei servizi integrativi di ingresso anticipato (Prescuola) e di uscita posticipata (Doposcuola).

PRESCUOLA

Il servizio scolastico integrativo di Prescuola consiste nell'accesso anticipato alla struttura scolastica, di norma mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni.

L'obiettivo del servizio è principalmente quello di essere di supporto alle famiglie in cui entrambi i genitori, per ragioni di orario di lavoro, abbiano la necessità di accompagnare i figli a scuola prima dell'inizio delle lezioni: consiste nell'accoglienza e nell'intrattenimento, da parte di idoneo personale e attraverso semplici attività ludico/educative finalizzate alla socializzazione, degli alunni iscritti al servizio, in attesa dell'arrivo dei docenti.

DOPOSCUOLA

Il servizio scolastico integrativo di Doposcuola, consiste:

- a) nell'accoglienza, all'interno della struttura scolastica, degli alunni i cui genitori, per ragioni di lavoro, abbiano la necessità di lasciare i figli a scuola oltre il normale orario di lezione, assistiti da personale qualificato;
- b) nell'intrattenimento degli alunni iscritti al servizio da parte di personale idoneo, attraverso attività ludico-educative previste da un progetto elaborato dal concessionario, in attesa dell'arrivo dei genitori;
- c) nella pulizia e riassetto giornaliero dei locali e dei bagni utilizzati per il servizio presso i diversi spazi della scuola.

ART. 4 – DESTINATARI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

PRESCUOLA

Il servizio di Prescuola è destinato:

- agli alunni della Scuola Statale dell'infanzia "Dandelion" sita in Via Quasimodo, 1;
- agli iscritti alla Scuola Primaria "G. Pascoli", sita in Via Gonzaga, 3/5.

Sarà attivato:

- presso la Scuola dell'Infanzia "Dandelion" dell'Istituto Comprensivo, per i bambini iscritti alla stessa Scuola dell'Infanzia;
- presso la Scuola Primaria "G. Pascoli" dell'Istituto Comprensivo, per gli alunni della Scuola Primaria.

Il concessionario metterà a disposizione idoneo personale che accoglierà gli iscritti al servizio in una o più aule scolastiche e proporrà semplici attività individuali e di gruppo in attesa dell'arrivo degli insegnanti.

Il servizio di Prescuola per gli alunni della Scuola Primaria sarà attivato a fronte di un minimo di 30 richieste e per un massimo di 70 posti disponibili, mentre quello per la Scuola dell'Infanzia "Dandelion" sarà attivato a fronte di un minimo di 18 richieste e per un massimo di 28 posti disponibili.

Il servizio di Prescuola funziona, di norma, per l'intero anno scolastico, a partire DAL SECONDO GIORNO DI LEZIONE e fino all'ultimo giorno di scuola, eccetto i giorni di chiusura stabiliti dal calendario scolastico annuale.

Il concessionario deve provvedere al personale educativo e deve garantire il corretto mantenimento ed utilizzo dei locali e degli spazi assegnati, in termini di gestione e sicurezza. Resta inoltre di competenza del concessionario la fornitura del materiale ludico, didattico, di cancelleria e di consumo.

DOPOSCUOLA

Il servizio di Doposcuola è destinato:

- ai bambini iscritti alla Scuola Statale dell'Infanzia "Dandelion" dell'Istituto Comprensivo "E. Comparoni", sita in Via Quasimodo, 1;
- agli iscritti, con frequenza a Tempo Pieno, alla Scuola Primaria "G. Pascoli" dell'Istituto Comprensivo "E. Comparoni", sita in Via Gonzaga, 3/5.

Sarà attivato:

- presso la Scuola dell'Infanzia "Dandelion" dell'Istituto Comprensivo, per i bambini iscritti alla stessa Scuola dell'Infanzia;
- presso la Scuola Primaria "G. Pascoli" dell'Istituto Comprensivo, in aule dedicate, per gli alunni della Scuola Primaria, con frequenza a Tempo Pieno.

Il concessionario metterà a disposizione idoneo personale che, al termine dell'orario di lezione, accoglierà gli iscritti al servizio in una o più aule scolastiche, organizzerà i diversi momenti del pomeriggio, proponendo attività individuali e di gruppo secondo il progetto educativo presentato nell'offerta tecnica della presente gara.

Il servizio di Doposcuola sarà attivato con un numero minimo di 15 richieste per ogni ordine di scuola.

Il servizio di Doposcuola funziona, di norma, per l'intero anno scolastico, a partire DAL PRIMO LUNEDI' SUCCESSIVO ALL'INIZIO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI (nei diversi ordini di scuola) e fino all'ultimo giorno di lezione, eccetto i giorni di chiusura stabiliti nel calendario scolastico annuale.

Per questo servizio scolastico, il concessionario dovrà:

- provvedere a fornire il personale educativo e ausiliario (addetto alla pulizia e riassetto dei locali del Doposcuola) necessario;
- garantire il corretto mantenimento e utilizzo dei locali e degli spazi assegnati, in termini di gestione e sicurezza;
- fornire, per ogni servizio attivato, il materiale ludico didattico, di cancelleria e di consumo, oltre al materiale e agli strumenti idonei e necessari per la pulizia dei locali.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

PRESCUOLA

Il servizio di Prescuola deve, di norma, essere attivato nella mezz'ora che precede l'inizio delle lezioni, indicativamente fissato per le ore 8:00. A seconda dell'organizzazione scolastica, questo orario può variare di anno in anno.

E' riservato agli alunni i cui genitori certifichino di doversi recare al lavoro prima dell'orario di apertura della scuola.

Il concessionario, nella gestione del servizio di Prescuola, dovrà attenersi alla seguente modalità operativa: l'educatore prenderà in consegna, dai genitori, i bambini iscritti al servizio e ne sarà responsabile fino al momento del loro affidamento agli insegnanti.

Nella Scuola dell'Infanzia "Dandelion" il servizio è attivo per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, mentre nella Scuola Primaria il servizio è in funzione per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, secondo l'organizzazione scolastica.

DOPOSCUOLA

Il servizio di Doposcuola si svolge di norma, sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Scuola Primaria, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

A seconda dell'organizzazione scolastica l'orario di inizio del Doposcuola potrebbe essere modificato, ma la durata del servizio è stabilita, giornalmente, in due ore sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Scuola Primaria.

La modalità operativa sarà la seguente: alle ore 16.00, e comunque al termine delle lezioni, gli insegnanti o il personale ausiliario della scuola consegneranno all'educatore, nella stessa sede scolastica, gli alunni iscritti al Doposcuola. Al momento dell'uscita dal Doposcuola, l'educatore deve accertarsi che i bambini siano consegnati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata dal genitore stesso. Non è ammessa la consegna degli alunni a minori, anche se familiari.

Il personale, educativo e ausiliario, dovrà portare, in maniera visibile, un tesserino di riconoscimento, fornito dal concessionario, che indichi le generalità della persona e l'appartenenza alla Ditta concessionaria.

Per il personale ausiliario, che si occuperà della pulizia dei locali utilizzati, è previsto un impegno giornaliero di circa 45 minuti per ogni servizio attivato; di norma, e salvo diverso accordo col concessionario, le pulizie potranno essere svolte, con cadenza giornaliera, o prima dell'inizio del servizio oppure al termine del servizio stesso.

La stazione appaltante potrà concordare col concessionario una diversa durata giornaliera del servizio di Doposcuola, a seconda dell'organizzazione scolastica, con eventuale conseguente revisione del contratto di concessione.

Il **rapporto numerico educatore/bambini** viene stabilito dal Comune in accordo col concessionario: di norma 1:15 sino a un massimo di 1:20, in relazione all'età degli iscritti al servizio ed alla durata della loro effettiva permanenza al Doposcuola, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.

In caso di portatori di **handicap**, il Servizio Educativo del Comune valuterà, in accordo col concessionario, la messa a disposizione di un educatore di sostegno, in relazione alla tipologia di handicap, al numero complessivo di bambini frequentanti e ai loro tempi di permanenza. I relativi oneri saranno a carico della stazione appaltante.

Il servizio di Doposcuola, svolgendosi all'interno della scuola stessa, può comportare, per il personale incaricato del servizio, lo svolgimento di eventuali **attività complementari** quali, indicativamente e in modo non esaustivo:

- l'apertura o la chiusura degli accessi al plesso (porte, cancelli, relativi dispositivi d'allarme), anche per accogliere gli adulti che ritirano i minori, e/o delle finestre dei locali individuati come sede del servizio;
- il prelevamento e/o l'accompagnamento dei bambini in locali specifici all'interno della struttura scolastica.

Il personale incaricato del servizio dovrà pertanto conservare con la massima diligenza le chiavi e/o i codici di inserimento dei sistemi d'allarme dei plessi e, in ogni caso, dovrà garantire che non accedano alla scuola persone estranee e non aventi titolo, ad eccezione dei genitori, o loro delegati maggiorenni, per il solo tempo necessario alla consegna o al ritiro dei minori.

Inoltre, il personale dovrà essere in servizio in tempo utile per effettuare il prelevamento e/o l'accompagnamento dei bambini nei locali dedicati al servizio di Doposcuola, all'interno della struttura scolastica e terminerà il suo turno di lavoro dopo aver effettuato il necessario riordino e la chiusura dei locali.

Il Comune, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al personale incaricato del concessionario, con apposito verbale, le chiavi per l'accesso ai locali. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate allo stesso Comune al termine del servizio.

ISCRIZIONI ED ACCESSO AI SERVIZI DI PRESCUOLA E DI DOPOSCUOLA

Per accedere ai servizi scolastici integrativi, le iscrizioni si raccolgono, di norma, nel mese di giugno: il genitore farà domanda compilando un apposito modulo reperibile presso l'Ufficio URP del Comune di Bagnolo in Piano; ad esso dovranno essere allegate le attestazioni degli orari di lavoro di entrambi i genitori

(nella forma di certificato rilasciato dal datore di lavoro o di autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Il funzionamento di tutti i servizi integrativi dovrà essere garantito per l'intero periodo di durata della concessione e per tutti gli ordini di scuola, fermo restando che ognuno di essi si attiva, ogni anno, solo al raggiungimento del numero minimo di richieste.

ART. 6 – OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

PERSONALE

Il concessionario dovrà:

- garantire, per ogni servizio di **Prescuola** attivato, la presenza di n. 1 educatore, al quale verrà affiancato, in appoggio, personale volontario, messo a disposizione dal committente e regolarmente iscritto ad un'associazione e/o albo di volontariato. Solo in casi eccezionali, per assenza NON PROGRAMMATA del volontario messo a disposizione dal committente, il concessionario dovrà impiegare un' ulteriore unità di personale, senza oneri aggiuntivi per il committente STESSO.
- garantire, per ogni servizio di **Doposcuola** attivato, la presenza degli educatori necessari secondo quanto previsto nel precedente art. 5, ai quali potrà essere affiancato, in appoggio, personale volontario messo a disposizione dal committente e regolarmente iscritto ad un'associazione e/o albo di volontariato;
- garantire la qualità di tutti i servizi erogati attraverso la continuità del personale utilizzato, assicurandone tempestivamente la sostituzione in caso di assenze per ferie, malattie, permessi ecc.;
- assicurare i servizi con proprio personale (dipendente e/o incaricato) particolarmente qualificato e di assoluta fiducia, dotato di comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti il compito da svolgere. Tutto il personale educativo impiegato, compreso quello reclutato per le sostituzioni temporanee, dovrà possedere un'esperienza, documentata, in servizi ricreativi e/o educativi (pubblici o privati) di almeno due anni.
- garantire, per i diversi servizi di Doposcuola, attivati nelle diverse strutture, la pulizia giornaliera dei locali e dei bagni utilizzati, con l'impiego di personale ausiliario addetto alle pulizie;
- l'impresa aggiudicataria della concessione, che subentra nell'esecuzione dei servizi di che trattasi, tenuto conto della propria organizzazione aziendale, dovrà assumere il personale già in forza nell'impresa concessionaria uscente, salvaguardando la qualifica ed il livello dei lavoratori ("clausole sociali" - Art. 50 del D.Lgs. 50/2016);
- comunicare in tempo utile, i nomi e i relativi curricula del personale che intende mettere a disposizione per tutti i servizi;
- applicare, nei confronti del proprio personale, che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente, vigente nel periodo di tempo in cui si svolgono i servizi, e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08);
- individuare un Referente (del quale indicare nome e recapito in caso d'emergenza) che tenga i contatti con l'Ufficio Scuola in ordine a tutti i servizi integrativi scolastici attivati;
- comunicare preventivamente all'Ufficio Scuola e agli utenti del servizio la mancanza di personale, causata dall'adesione a eventuali scioperi di comparto, con almeno 7 gg. di anticipo rispetto alla data stabilita per lo sciopero stesso;
- rendersi garante che il personale, che svolgerà i servizi oggetto del presente capitolato, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con il Comune di Bagnolo in Piano.

Per entrambe le tipologie di servizi scolastici integrativi, il concessionario potrà mettere a disposizione volontari e/o stagisti, purché essi svolgano la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva degli operatori professionali incaricati.

Il personale che opera nei servizi integrativi garantisce, mediante i propri modelli comportamentali, un'attiva partecipazione ai processi educativi: esso dovrà pertanto mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, nonché verso i volontari e gli altri operatori della scuola e dovrà relazionarsi con il proprio Referente al fine di un continuo proficuo confronto sull'andamento dei servizi attivati.

Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di

Bagnolo in Piano potrà richiedere al concessionario la sostituzione del personale inadeguato con altro più idoneo.

Il concessionario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente, o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza. Al concessionario spettano la direzione, la gestione del servizio e l'organizzazione del personale.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità presente e futura in ordine allo svolgimento dei servizi in oggetto, esonerando il Comune ora per allora.

ALTRI ADEMPIMENTI

Il concessionario, per ogni servizio attivato, per ogni ordine di scuola e annualmente:

- somministrerà agli utenti un questionario sul gradimento del servizio, ne elaborerà i risultati e li trasmetterà al committente, al termine di ogni anno scolastico, in forma di schema riassuntivo, compresi eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio e il superamento di eventuali criticità;
- dovrà dotarsi di un registro delle presenze giornaliere degli alunni;
- dovrà assicurare la custodia degli spazi e degli arredi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio e averne cura; qualora si ravvisassero danni ai predetti beni, dovuti a incuria e/o disattenzione del personale, anche nella sua attività di sorveglianza dei bambini iscritti al servizio, questi danni verranno stimati e addebitati al concessionario;
- dovrà provvedere alla fornitura del materiale didattico necessario per l'espletamento del servizio;
- dovrà provvedere all'attività di promozione del servizio (stampa materiale informativo, distribuzione alle famiglie interessate, pubblicità ecc.); questo materiale informativo sui servizi dovrà evidenziare che essi sono organizzati dal Comune di Bagnolo in Piano - del quale riporterà lo stemma - in collaborazione con il concessionario.

ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Comune di Bagnolo in Piano trasmetterà al Concessionario il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano (approvato con deliberazione di G.C. n. 116 del 30.12.2013).

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutti i soggetti (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Bagnolo in Piano. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

In particolare restano di competenza del Comune:

- PER OGNI SERVIZIO ATTIVATO E PER IL PERIODO STABILITO:
 - la messa a disposizione dei locali necessari, in accordo con l'Istituto Comprensivo "E. Comparoni";
 - la determinazione del calendario e l'orario di svolgimento di ogni servizio scolastico integrativo attivato, in accordo col concessionario;
 - l'accoglienza delle domande di iscrizione ai servizi scolastici integrativi;
 - la determinazione delle tariffe dei servizi scolastici integrativi (con cadenza annuale attraverso deliberazione della Giunta Comunale).
- PER IL PRESCUOLA:
 - quanto sopra citato per ogni servizio scolastico integrativo
 - e la messa a disposizione di volontari, regolarmente iscritti ad un'associazione e/o albo di volontariato, in appoggio al personale incaricato dal concessionario: questi volontari svolgeranno la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva degli operatori professionali incaricati. Solo in caso di impossibilità a reperire volontari destinati a questo servizio, il committente si riserva di ricontrattare col concessionario il numero di educatori necessari.
- PER IL DOPOSCUOLA:
 - quanto sopra citato per ogni servizio scolastico integrativo;

- la possibilità di mettere a disposizione volontari, regolarmente iscritti ad un'associazione e/o albo di volontariato, in appoggio al personale incaricato dal concessionario: questi volontari svolgeranno la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva degli operatori professionali incaricati dal concessionario.

Il committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il puntuale e regolare svolgimento del servizio.

ART. 9 – MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI

Per accedere ai diversi servizi scolastici integrativi i genitori faranno domanda compilando apposita modulistica reperibile presso l'ufficio URP del Comune (di norma nel mese di giugno). A detta modulistica dovranno essere allegati le attestazioni degli orari di lavoro di entrambi i genitori (nella forma di certificato rilasciato dal datore di lavoro o di autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Domande pervenute fuori termine potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità di posti, verificata in accordo col concessionario.

I servizi integrativi di Prescuola e Doposcuola sono riservati alle famiglie degli alunni, frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, in cui entrambi i genitori, per ragioni di lavoro, abbiano la necessità di accompagnare i figli a scuola in anticipo, o ritirarli da scuola più tardi, rispetto al normale orario di svolgimento delle lezioni.

Detti servizi si attivano annualmente, nei diversi ordini di scuola, solo con un numero minimo di iscritti, come previsto all'Art. 4 del presente Capitolato.

Ufficio Scuola e Referente del concessionario, di comune accordo, rileveranno anche i casi per i quali si rendano necessarie soluzioni personalizzate.

ART. 10 – TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

Le tariffe a carico degli utenti per il servizio di Prescuola e Doposcuola sono stabilite, con apposita Deliberazione, dalla Giunta Comunale e di norma hanno validità per l'intero anno scolastico.

Le tariffe in vigore per l'anno scolastico 2016/2017 (approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/06/2016) sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e ne costituiscono l'Allegato A).

Esse verranno introitate direttamente dal Concessionario, che si farà carico della loro riscossione, dietro rilascio agli utenti di apposito documento comprovante il loro pagamento.

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi di Prescuola e Doposcuola, con assunzione, a proprio carico, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, così come stabilito dall'Art. 3, comma 1 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Dovrà essere realizzata una conduzione economica dei servizi oggetto della concessione, finalizzata allo sviluppo auto-finanziato dei medesimi e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune.

ART. 11 – MONTE ORE ANNUALE INDICATIVO

PRESCUOLA

Il monte ore annuale indicativo del servizio di Prescuola ammonta a:

	Ore educatori/anno
Scuola Infanzia	95
Scuola Primaria	103

DOPOSCUOLA -

Il monte ore annuale indicativo del servizio di Doposcuola ammonta a:

	Ore educatori/anno	Ore ausiliari/anno
Scuola Infanzia	380	143
Scuola Primaria	330	124

Si precisa che le predette quantificazioni delle ore sono puramente indicative, essendo state calcolate sul calendario scolastico 2015/2016.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato l'Allegato B) che documenta l'andamento delle domande di Prescuola e di Doposcuola presso i diversi ordini di scuola negli ultimi 3 anni scolastici.

ART. 12 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della presente concessione, per il periodo di vigenza della stessa, risulta essere pari ad **€ 99.268,00 (al netto dell'Iva di legge)**, calcolato, così come previsto dall'Art. 167, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto degli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, dei servizi oggetto della concessione.

Art. 13 – CANONE ANNUALE – IMPORTO A BASE D'ASTA

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano un canone annuale d'uso per l'utilizzo degli spazi scolastici in cui saranno attivati i servizi di Prescuola e Doposcuola in concessione, a titolo di contribuzione alle spese per le utenze relative ai suddetti spazi scolastici, in quanto utilizzati al di fuori del normale orario delle lezioni scolastiche.

L'importo a base di gara è costituito dal canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano per l'utilizzo degli spazi scolastici in cui saranno attivati i servizi di Prescuola e Doposcuola in concessione.

Considerato che il Concessionario non è tenuto ad attivare quei servizi per i quali non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, il suddetto canone d'uso annuale viene suddiviso, come segue, a seconda dei servizi attivati:

Tipo di servizio	Struttura scolastica utilizzata	Importo canone d'uso a base d'asta (Iva esclusa)
Prescuola Scuola dell'Infanzia	Aule Scuola dell'Infanzia	€ 40,00
Prescuola Scuola Primaria	Aule Scuola Primaria	€ 40,00
Doposcuola Scuola dell'Infanzia	Aule Scuola dell'Infanzia	€ 130,00
Doposcuola Scuola Primaria	Aule Scuola Primaria	€ 130,00

per un totale annuo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) Iva di legge esclusa, e quindi per **€ 1.360,00 (al netto dell'Iva di legge)**, per tutta la durata della concessione. Detto importo risulta essere l'importo a base d'asta.

I concorrenti saranno chiamati ad offrire al rialzo l'ammontare di ciascun canone d'uso. Pertanto, gli importi effettivi saranno quelli risultanti dal rialzo sugli importi a base d'asta.

Il Concessionario corrisponderà, ogni anno al Comune di Bagnolo in Piano, il canone d'uso relativo ai soli servizi attivati.

Il pagamento del canone dovrà essere eseguito annualmente dal Concessionario, entro il 31 maggio di ogni anno (dal 2017 al 2020), dietro fattura emessa dal Comune di Bagnolo in Piano, tramite accredito bancario sul conto di Tesoreria del Comune stesso.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Comune di Bagnolo in Piano e, come tale, escluso dall'obbligo della redazione del DUVRI, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a "zero".

ART. 14 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente nel caso l'Amministrazione Comunale rilevi ammanchi o danni sui luoghi di lavoro, qualora non sia dimostrabile l'estraneità del proprio personale.

Il concessionario dovrà provvedere a forme assicurative che comprendano la rifusione dei danni che possano derivare al personale dall'esercizio dei servizi di cui alla presente concessione. Restano, comunque, a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi.

Il Concessionario deve provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. a copertura dei danni cagionati a terzi dal concessionario dei servizi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri

dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto dei servizi.

La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 3.000.000,00, unico, per sinistro, per ogni persona danneggiata e/o per ogni cosa di terzi, considerando terza anche l'Amministrazione Comunale, nonché gli utenti dei servizi tra di loro.

La copertura assicurativa dovrà essere prevista anche per gli eventuali volontari e/o stagisti messi a disposizione dallo stesso concessionario.

Il personale dipendente del concessionario, in caso di incidente occorso agli utenti, dovrà provvedere ai ricoveri d'urgenza e di pronto soccorso, dandone immediata comunicazione alla famiglia interessata e all'Ufficio Scuola.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, compreso in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A sua volta il Comune di Bagnolo in Piano si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., ad informare il concessionario dei rischi esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Più precisamente, fatto salvo l'obbligo del Comune di Bagnolo in Piano di adeguare e mantenere le strutture conformi alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008, sono interamente a carico del concessionario l'individuazione del responsabile della sicurezza nonché ogni altra attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventiva relative alla sicurezza dei propri operatori.

ART. 15 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'Art 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a. Essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività identica o analoga a quella oggetto della presente procedura;
- b. per le Società Cooperative di essere iscritte all'Albo istituito dal D.M. del 23/6/2004 del Ministero delle Attività Produttive;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato complessivo minimo di € 150.000,00.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Aver svolto negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per committenti pubblici o privati regolarmente eseguiti ed in assenza di contenzioso. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi e del numero di utenti registrati per ogni anno.

Nel caso di **RTI/Consorzi Ordinari/GEIE**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di **Consorzi stabili/Consorzi tra società cooperative di produzione lavoro/Consorzi tra imprese artigiane**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio, di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si applica una sanzione pecuniaria dell'1 per mille del valore stimato della concessione pari a euro 99.370,00. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 16 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara prevede la pubblicazione di un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire i servizi oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) e dell'Art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016.

La procedura viene, altresì, espletata secondo quanto contenuto nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, secondo quanto previsto dall'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti

OFFERTA TECNICA max punti 80/100

Q(i) Parametri di valutazione dell'Offerta Tecnica: MAX. PUNTI 80

La Commissione attribuirà il punteggio (fino al massimo di punti indicati) sulla base di apposita relazione tecnica, con criteri comparativi fra le Ditte concorrenti.

La relazione, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare/legale rappresentante della Ditta concorrente, dovrà essere contenuta in un **massimo di 20 facciate** in times new roman corpo 12 o arial corpo 11. **Le parti eccedenti detto limite massimo non saranno valutate.**

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

A) PROGETTO EDUCATIVO/RICREATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Punteggio massimo = 50 punti

Il concorrente dovrà descrivere un progetto educativo/ricreativo per i servizi di Prescuola e Doposcuola, articolato in base ai diversi ordini di scuola (come da Capitolato).

B) CAPACITA' DI PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Punteggio massimo = 20 punti

Il concorrente dovrà descrivere eventuali proposte migliorative tese ad ampliare l'offerta del servizio per rispondere con maggior efficacia ai bisogni delle famiglie.

C) QUANTITA' DI MONTE ORE PREVISTO PER OGNI EDUCATORE, PER LA PREPARAZIONE DEI MATERIALI, LA PROGRAMMAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE E PER LA FORMAZIONE

Il concorrente dovrà indicare il monte ore mensile che gli educatori impiegati nei servizi utilizzeranno per la formazione, per la preparazione dei materiali, la programmazione e la documentazione. Dovranno essere specificate le diverse voci, e descritte le modalità e i contenuti.

Punteggio massimo = 10 punti

La commissione di gara che procederà all'esame delle offerte tecniche, nel suo plenum, redigerà la graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui "alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni" di ANAC del 28 aprile 2016, con la riparametrazione articolata nei seguenti elementi:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
Progetto educativo/ricreativo per la gestione dei servizi oggetto della concessione	50	Offerta tecnica	Qualità
Capacità di proposte migliorative dei servizi oggetto della concessione	20	Offerta tecnica	Qualità
Quantità di monte-ore, previsto per ogni educatore, per la preparazione dei materiali, la programmazione, la documentazione e per la formazione	10	Offerta tecnica	Qualità
TOTALE	80		

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i);$$

Q(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

SUBCRITERIO A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per:

"Progetto educativo/ricreativo per la gestione dei servizi oggetto della concessione" **Punti 50**
calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 50 * a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A)

a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per:

"Capacità di proposte migliorative dei servizi oggetto della concessione" **Punti 20**
calcolato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 20 * a(i) / a(\max)$$

dove:

- B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B)
b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)
b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per:

“Quantità di monte-ore, previsto per ogni educatore, per la preparazione dei materiali, la programmazione, la documentazione e per la formazione

Punti 10

calcolato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 10 * c(i) / c(max)$$

dove:

- C(i):** punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C)
c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)
c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i) e C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

Giudizio	Punteggio
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non valutabile	0

Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 40 su 80.

OFFERTA ECONOMICA max punti 20/100

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, l'aumento percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente al canone

che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano, per l'utilizzo degli spazi scolastici in cui saranno attivati i servizi di Prescuola e Doposcuola in concessione.

Sulla base dell'aumento percentuale presentato, la stazione appaltante calcolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente, per ciascuna struttura scolastica da utilizzare per i servizi oggetto della concessione.

Non sono ammesse offerte in diminuzione, né pari alla base di gara.

Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore rialzo percentuale (massimo due decimali) sul prezzo a base di gara. Non saranno accettati rialzi in percentuali inferiori al 2%. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:

$$P(i) = Omi \times 20 / Oi$$

dove:

P(i) punteggio del singolo concorrente da valutare
Omi offerta (prezzo offerto) del concorrente da valutare
Oi offerta migliore (prezzo più alto) tra quelle pervenute.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

L'offerta economica deve essere presentata secondo lo schema che sarà inviato ai partecipanti.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016), prima della riparametrazione.

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso propri tecnici o propri delegati, la qualità dei servizi erogati dal concessionario e che essi vengano effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato, nonché di accertare l'idoneità del personale assegnato.

Le eventuali inadempienze e/o irregolarità verranno comunicate al Referente indicato dal concessionario che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o in quelli di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

Art. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato Art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Il concessionario dovrà comunicare al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concedente e dal concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

ART. 19 – APPLICAZIONE PENALI

Il concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto stesso, al concessionario potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni singola infrazione accertata.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni con la relativa sanzione:

- ✓ violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del personale del concessionario: € 500,00 per ogni violazione accertata;
- ✓ mancato rispetto delle normative sulla sicurezza da parte del personale del concessionario: € 500,00 per ogni violazione accertata;
- ✓ assenza ingiustificata dal servizio: € 250,00 per ogni giorno per ogni singolo educatore;
- ✓ mancata comunicazione dell'effettuazione di scioperi da parte del personale del concessionario, entro i 7 gg. prescritti, rispetto alla data dello stesso: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata: l'Amministrazione Comunale, mediante lettera raccomandata A/R, comunicherà al concessionario il tipo di violazione e darà un termine per eventuali controdeduzioni.

La penale verrà incamerata mediante prelievo dalla garanzia definitiva, così come previsto nel successivo Art. 24.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La risoluzione potrà avvenire in ogni momento e con effetto immediato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora la conduzione dei servizi oggetto del presente Capitolato dovesse dar luogo a gravi e fondati reclami segnalati al committente.

Il Comune risolverà immediatamente il contratto, a tutto rischio e danno del concessionario, in caso di prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato.

L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c. p. c. , qualora il concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione Comunale, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- l'accertamento di comportamenti non convenienti del personale nei confronti dell'utenza, ripetuti almeno due volte dopo la prima segnalazione dell'Ente e/o dopo la richiesta di immediato allontanamento del personale interessato;
- la violazione degli orari comunicati all'Amministrazione Comunale o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o agli utenti dei servizi;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- la divulgazione di documenti relativi allo stato personale degli utenti;
- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20.
- qualunque altra inadempienza ritenuta grave ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione Comunale.

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata,, comunicherà al concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

La risoluzione comporta, in ogni caso, l'escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale procederà all'affidamento, utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara.

Per tutto quanto non previsto, si applica la disciplina di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 109 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

ART. 22 – CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato al concessionario di cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali.

In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune di Bagnolo in Piano e verso terzi è individuato nel concessionario.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà il concessionario.

ART. 23 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLA PRIVACY

Il Comune di Bagnolo in Piano e il concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi al concessionario saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte del Comune di Bagnolo in Piano, per i soli fini inerenti la presente procedura. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti il concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo in Piano; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della concessione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.); si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Codice per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere alla presente concessione e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all'uopo impartite dal Comune di Bagnolo in Piano o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Ai fini di cui all'Art. 29 del D.Lgs. 196/2003, il Concessionario assume la qualifica di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali; infine, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 24 – GARANZIE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di € 1.985,36 (millenovecentottantacinque/36), pari al 2% (due per cento) del valore della concessione, a favore del Comune di Bagnolo in Piano, costituita con le modalità di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. La garanzia provvisoria non potrà essere costituita, allegando all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
1. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
2. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. una efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
4. infine, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (garanzia definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva, in conformità all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
1. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
2. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in concessione, per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concedente o del concessionario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

ART. 25 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà la disciplina di cui alla parte VI, titolo I, capo I, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di tutela in giudizio è competente il foro di Reggio Emilia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

ART. 26 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione saranno a carico del concessionario. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, in modalità digitale.

ART. 27 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative regionali, statali e comunitarie vigenti in materia.

Il concessionario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella Lettera Invito.

ART. 28 – ALLEGATI

Al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato A) Tariffe Servizi di Prescuola e Doposcuola per l'anno scolastico 2016/2017;

Allegato B) Tabella delle presenze nei servizi di Prescuola e Doposcuola negli ultimi tre anni scolastici;